COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine (872) 473

PRESIDENTE 473, 474, 475, 476
MERLONI, *Relatore* 474, 475, 476
LUCIFREDI 474, 476
NUMEROSO. 475
TOZZI CONDIVI 475, 476

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie (920) 476

PRESIDENTE 476, 477
MERLONI, *Relatore* 476
LUCIFREDI 477

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211) 478

PRESIDENTE 478, 479, 480
TOZZI CONDIVI 478, 479
QUINTIERI 478
NUMEROSO. 478, 480
AMADEO 478
MERLONI 478
LUCIFREDI, *Relatore* 478, 479, 480
ROSSI PAOLO 479
SAILIS 479, 480
NASI 479, 480
TURCHI 480
LONGHENA. 480
MOLINAROLI 480

Votazione segreta:

PRESIDENTE 480

La seduta comincia alle 8,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine. (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine.

L'onorevole Merloni, relatore ha facoltà di riferire.

MERLONI, *Relatore*. Con questo disegno di legge, come già ebbi occasione di dire in una seduta precedente, si prorogano talune disposizioni di favore, per i profughi dei territori di confine, in materia di documentazione. Nel merito sono favorevole al disegno di legge, ma mi è sembrato che qui si ponga una questione, dirò così pregiudiziale, di notevole importanza, in quanto si tratta di prorogare una legge di fatto già scaduta. Infatti il decreto legislativo 24 febraio 1947, n. 60 aveva la durata di due anni ed ha cessato di aver efficacia il 12 narzo 1949. Dal 12 marzo del 1949 ad oggi le autorità hanno seguitato ad applicare le norme di favore previste in quel decreto senza che esso fosse più in vigore.

Ora ci troviamo di fronte ad un bivio: o emanare una nuova legge con decorrenza da oggi, oppure accogliere l'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale dice che le disposizioni di cui al decreto n. 60, sono applicabili sino al 30 giugno 1951, « con effetto dal 12 marzo 1949 ». Vi confesso la mia avversione all'accoglimento di questa seconda tesi.

Sono d'accordo che si debba continuare ad usare una legislazione di favore in materia di documentazione, ma – è chiaro – con decorrenza da oggi.

Ci si obietterà: ed allora cosa avviene di tutti gli atti che sono stati compiuti dal 12 marzo ad oggi ? Convengo che si tratta di una situazione piuttosto seria, ma ritengo che noi come potere legislativo ci dobbiamo preoccupare maggiormente del secondo aspetto, cioè di riaffermare il principio che dobbiamo legiferare per il futuro e non sanare il passato. Il Governo, il 16 marzo, aveva la possibilità di presentare un disegno di legge o di emanare – valendosi dell'articolo 77 della Costituzione – un decreto legge con presentazione immediata al Parlamento e con la possibilità di conversione entro i sessanta giorni. Il Governo non ha voluto usare questa facoltà. Non gliene facciamo una colpa. Sta di fatto che ha dimenticato questo disegno di legge continuando ad applicare disposizioni non più in vigore.

Per chiarezza degli onorevoli commissari ritengo opportuno richiamare alcuni articoli del decreto legislativo sottoposto a proroga.

Articolo 1. — « Per l'accertamento, anche indiretto, di qualsiasi requisito o titolo nei confronti di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti dalle vigenti disposizioni, che siano riconosciuti idonei dalla competente autorità ».

Articolo 2. — « Qualora gli accertamenti di cui all'articolo precedente lo rendano necessario, le competenti Amministrazioni potranno disporre, in favore delle persone indicate nell'articolo stesso, e su loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti ».

Articolo 3. — « Le persone indicate nel primo comma dell'articolo 1 possono, in ogni caso, per la documentazione di domande rivolte o da rivolgersi a pubbliche Amministrazioni, far riferimento ai documenti similari già presentati ad altri uffici. È ad esse pure consentito di fare riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si renda necessario comprovare.

Ove gli interessati ne facciano richiesta, le Amministrazioni hanno l'obbligo di rilasciare copia autentica di detti documenti od atti »,

Evidentemente vi è una situazione molto delicata almeno su una delle nostre frontiere, quella orientale, in dipendenza degli ultimi avvenimenti politici. Siamo tutti convinti che questa situazione non si risolverà tanto presto e tanto facilmente. Pertanto queste agevolazioni debbono rimanere in vigore; ritengo però che si debbano abolire le prime parole dell'articolo 1 e cioè la frase: « con effetto dal 12 marzo 1949 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Sul merito della legge non ho nulla da aggiungere a quanto osservato dall'onorevole relatore.

Per quanto attiene al rilievo che questo progetto di legge avrebbe potuto essere presentato prima, concordo col collega Merloni, ma dobbiamo onestamente riconoscere che la colpa va divisa a metà fra il Governo ed il Parlamento perchè se il Governo ha tardato fino al 2 novembre 1949 nel presentare questo disegno di legge, noi abbiamo atteso fino ad oggi prima di esaminarlo.

Fatta questa constatazione ritengo che, pure con quel rammarico che necessariamente abbiamo ogni volta che siamo costretti ad approvare una legge retroattiva, dobbiamo in questo caso mantenere il testo legislativo, dando alla norma effetto dal 12 marzo 1949.

Faccio una sola ipotesi fra le tante che si prospettano. Si pensi al caso di un profugo che si sia trovato, fra il 12 marzo 1949 e oggi, nella condizione di partecipare al concorso bandito da una pubblica Amministrazione. Egli non ha potuto esibire il titolo di

studio perchè, ad esempio, non poteva averlo dal liceo di Pola o di Fiume. In luogo di quel diploma è stato autorizzato a esibire un'attestazione giurata per dimostrare di essere in possesso di quel requisito per essere ammesso al concorso. Se noi non dessimo effetto retroattivo a queste disposizioni, questo candidato sarebbe stato illegittimamente ammesso al concorso e, qualora ne risulti vincitore, uno degli esclusi dal concorso potrebbe far ricorso al Consiglio di Stato chiedendo che l'eventuale nomina di quel candidato sia annullata.

Basta pensare a questa possibilità per vedere che una simile modificazione al testo del provvedimento, che noi vorremmo introdurre come una sanzione morale contro il Governo, si tradurrebbe concretamente in un danno per questi nostri fratelli profughi dalle zone di confine. Ritengo che l'onorevole Merloni, considerando questa ipotesi, non insisterà sulla sua proposta, perchè diversamente provvederemmo molto male alla tutela dei nostri fratelli. È una legge di sanatoria che dobbiamo varare; deploriamo di doverlo fare, ma se questo non facessimo cagioneremmo un danno gravissimo a questi connazionali così oppressi e perseguitati.

NUMEROSO. Aderisco in pieno alle osservazioni dell'onorevole Lucifredi. L'esempio da lui addotto potrebbe riprodursi anche in altri campi, con risultati forse ancora più gravi per i profughi. Prendendo atto di questo ritardo, ritengo che si debba approvare questo disegno di legge con effetto retroattivo onde non si verifichino dei danni irreparabili nei riguardi dei profughi. Pertanto sono favorevole al mantenimento del testo del progetto di legge quale è presentato dal Governo.

TOZZI CONDIVI. Nell'altra seduta in cui ci occupammo di questo disegno di legge, feci un rilievo al quale l'onorevole relatore non ha risposto. Se vogliamo fare una legge operante e che non richieda da parte nostra un ulteriore esame dopo il 30 giugno 1951, credo sia opportuno modificare il testo, dicendo che queste disposizioni sono prorogate e di esse possono avvalersi i profughi entro un anno dalla richiesta di questa documentazione, cioè che questa legge sia operante finchè non venga abrogata.

MERLONI, *Relatore*. Desidero rispondere ai colleghi Lucifredi e Numeroso. Nel preparare la relazione io stesso mi sono reso conto delle situazioni di fatto che si sono determinate, ma mi premeva porre in evidenza una questione di principio, tanto più che la stessa questione si presenterà tra poco quando esamineremo l'altro disegno di legge, relativo alla revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli-annunzi legali delle province. Di fronte a ciò noi, quale organo legislativo, ci dobbiamo allarmare.

Non faccio una questione di partito o di chi sia al Governo, ma pongo una questione di rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Il Governo non può dare esecuzione ad un bilancio finchè non è approvato da noi. Se un simile principio fondamentale lo ammettiamo per alcune leggi alle quali diamo particolare importanza, dobbiamo sancirlo per tutte le leggi, né si può tollerare che l'esecutivo applichi disposizioni non più vigenti e poi chieda al potere legislativo la sanatoria, sfuggendo anche alla facoltà di emanare decreti legge, come è consentito al Governo.

Pertanto, pur rendendomi conto della grave situazione dei profughi, insisto sul mio emendamento. Qualora il disegno di legge venisse approvato senza modificazioni, presenterò alla Commissione un ordine del giorno che potrà servire per chiedere al Governo di evitare che fatti del genere si ripetano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1

« Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono applicabili sino al 30 giugno 1951 ».

TOZZI CONDIVI. Propongo a questo articolo, il seguente emendamento: alle parole « sono applicabili » sostituire le altre: « sono prorogate ». Questo emendamento è giustificato dal fatto che queste disposizioni non consentivano un termine ulteriore per la presentazione di documenti succedanei, per così dire. Il decreto legislativo numero 60 aveva efficacia per due anni, in quanto si pensava che entro questo margine di tempo potesse cessare lo stato eccezionale di talune zone di confine. Poiché questo stato eccezionale continua e purtroppo continuerà forse per molto tempo ancora, ritengo che questi profughi possano usufruire delle agevolazioni contemplate dal decreto 24 febbraio 1947 finché non intervenga una legge abrogativa.

MERLONI, *Relatore*. Penso che un termine si debba porre, trattandosi di una legge di carattere eccezionale. Se l'onorevole Tozzi Condivi ritiene breve un termine di due anni, possiamo accrescerlo, magari fino a tutto il 1952, ma prorogare genericamente, senza l'apposizione di un termine, non è opportuno.

TOZZI CONDIVI. Potremmo allora forse dire: « sono applicabili sino a nuova disposizione ».

LUCIFREDI. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi in sostanza si possa accogliere. Non è essenziale un termine in materia, in quanto purtroppo non sappiamo cosa ci riserverà l'avvenire e può darsi che questa situazione si protragga ancora per due, tre, quattro anni. Se un disgraziato ha perduto, in seguito agli eventi bellici, i suoi titoli scolastici e non può averne copia, l'esigenza di poter esibire documenti diversi da quelli normalmente prescritti per legge si presenterà sempre per questo individuo. Quando la proroga di queste disposizioni non sarà più opportuna o darà luogo ad abusi, si emanerà una legge la quale dichiarerà abrogate le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

MERLONI, *Relatore*. Tanto vale allora stabilire un termine.

LUCIFREDI. Ponendo un termine rischiamo di dover emanare ancora altri due o tre disegni di legge.

MERLONI, *Relatore*. Mi sembra più logico prolungare il termine di efficacia di queste disposizioni di favore fino al 31 dicembre 1952. In quel tempo, qualora sia ancora necessario, approveremo una seconda legge di proroga. Un secondo provvedimento di carattere eccezionale.

Pertanto propongo un emendamento all'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, nel senso che si dica: « Le disposizioni di cui... sono applicabili sino al 31 dicembre del 1952 ».

PRESIDENTE. Pongo allora anzitutto in votazione l'emendamento dell'onorevole Merloni, soppressivo delle parole: « Con effetto dal 12 marzo 1949 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione le successive parole: « le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi sostitutivo delle parole « sono prorogate » a quelle finali dell'articolo di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Di conseguenza, sono soppresse nel titolo le parole « fino al 30 giugno 1951 ».

È prassi della Commissione di attenersi alla *vacatio legis*. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione tale proposta soppressiva:

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunzi legali delle province. (920).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunzi legali delle province.

L'onorevole Merloni, relatore ha facoltà di riferire.

MERLONI, *Relatore*. Anche in questo caso bisogna fare una distinzione fra il regime, in materia di revisione dei prezzi, vigente secondo le leggi del 1876 e del 1923, e quello previsto dal decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390.

Secondo le leggi del 1876 e del 1923 vigeva il principio che per legge era stabilita la tariffa delle inserzioni nei fogli degli annunzi legali. Nel 1945, in conseguenza dello stato di guerra e delle differenze di prezzo determinatesi fra le varie parti del paese, fu data ai prefetti facoltà di provvedere in modo speciale, per le zone di loro competenza, a stabilire le tariffe in oggetto.

Dice infatti l'articolo 1 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 390: « Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà ai prefetti, quando ne sia riconosciuta l'urgente necessità, di stabilire con proprio decreto, sentito il comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle province in misura diversa da quella prevista dal regio decreto

11 gennaio 1923, n. 254, in relazione al costo dei servizi determinato dalle particolari condizioni dei mercati locali.

I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere comunicati al Ministero dell'interno ».

Anche qui siamo dinanzi a questa alternativa: o riteniamo che i motivi di natura eccezionale, che hanno determinato l'emanazione del decreto 7 giugno 1945, siano ancora validi, oppure riteniamo che si possa tornare alla legge del 1923, data la situazione determinatasi nel settore tipografico. Sono di quest'ultimo avviso e cioè che sia opportuno stabilire per legge l'ammontare delle tariffe.

Qualora seguissimo il pensiero del Governo, cioè mantenendo in vigore il regime particolare che prevede la facoltà dei prefetti di stabilire la tariffa di queste inserzioni, anche in questo caso sorgerebbe una questione analoga a quella sollevata per il precedente disegno di legge, in quanto il decreto legislativo 7 giugno 1945 aveva efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, cioè fino al 1947.

Anche in questo caso, dal 1947 ad oggi, cioè per ben tre anni, i prefetti hanno continuato ad applicare questa disposizione, nonostante che quel decreto fosse scaduto.

Per sanare questa situazione, l'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone: « È riconosciuta efficacia agli adeguamenti dei prezzi delle inserzioni di cui all'articolo precedente, che siano stati disposti dai prefetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ». Non vedo perché il Governo anche per questa legge non abbia provveduto tempestivamente a presentare il disegno di legge di proroga e non credo si possa riconoscere efficacia agli adeguamenti disposti dai prefetti, quando era decaduta la legge che tale facoltà conferiva ai prefetti stessi. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Nella relazione dell'onorevole Merloni sono stati sottoposti al nostro esame due diversi quesiti, uno di carattere permanente e l'altro con riferimento al passato. Non concordo sul primo, mentre invece sono d'accordo sul secondo. Ritengo che non si possa adottare un criterio uniforme per tutta Italia stabilendo con legge la tariffa delle inserzioni nei fogli degli annunzi legali, non tanto perché si versi ancora in una situazione di ordine eccezionale (come è accennato nella relazione governativa), quanto soprattutto perché diversissimi sono i prezzi, in materia di tipografia, da una regione all'altra. Ciò deriva da molti fattori, e soprattutto dai diversi salari attribuiti ai tipografi nelle varie zone del paese. Nell'Umbria, a Città di Castello, per esempio, i prezzi delle tipografie sono circa la metà di quelli dell'Italia settentrionale. In queste condizioni, adottandosi una tariffa nazionale, poiché lo Stato evidentemente non può rimetterci, la tariffa dovrebbe adeguarsi ai prezzi massimi, e questo non sarebbe opportuno, perché non vi è ragione che nelle province umbre e nelle altre zone, dove oggi i prezzi sono bassi, si possano domani realizzare notevoli lucri sulla vendita del foglio degli annunzi legali e sulle relative inserzioni. Pertanto ritengo che la tariffa unica nazionale sia da scartare.

Per quanto attiene all'articolo 2, concordo con l'onorevole Merloni nel riconoscere inefficacia alle variazioni dei prezzi delle inserzioni disposte dai prefetti quando era decaduta la legge che conferiva questa facoltà ai prefetti stessi. Poichè in questo caso non ricorre alcuno di quei motivi di ordine morale e sociale, che intervenivano invece nell'altro disegno di legge, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART 1.

« È demandato ai prefetti di stabilire, con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei *Fogli annunzi legali* delle province, in relazione al costo del servizio determinato dalle condizioni dei mercati locali.

Per gli annunci indicati nell'articolo 17 delle istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto ministeriale 25 maggio 1895, la tariffa suddetta è ridotta alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« È riconosciuta efficacia agli adeguamenti dei prezzi delle inserzioni di cui all'articolo precedente, che siano stati disposti dai Prefetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

L'onorevole relatore in conformità della prassi, ha anche proposto la soppressione dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione la proposta soppressiva.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Nella seduta di oggi dobbiamo esaminare alcuni articoli aggiuntivi. Uno dell'onorevole Consiglio, è del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 66 provvederà entro un anno dalla sua costituzione a presentare al Governo delle proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole ».

TOZZI CONDIVI. Io credo che questo articolo aggiuntivo sia stato già superato dagli avvenimenti che si sono verificati, poichè nel frattempo si sono fatte varie leggi per il Mezzogiorno, quella della Sila, quella della Cassa del Mezzogiorno, le quali già prevedono particolari provvidenze per il Mezzogiorno. Per questa ragione io voterò contro.

QUINTIERI. Io, sono favorevole invece, anche se vi sono delle leggi speciali concernenti il Mezzogiorno. Perciò io dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo

NUMEROSO. Anche io non ritengo affatto superato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Consiglio, come ritiene l'onorevole Tozzi Condivi, tanto più che riguarda una funzione prevista dall'articolo 119 della Costituzione, e dichiaro quindi che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo.

AMADEO. Vorrei anch'io fare osservare all'onorevole Tozzi Condivi, che questo emendamento, oltre a riallacciarsi all'articolo 66 di questa legge, che è a sua volta attuazione dell'articolo 126 della Costituzione, appare opportuno per dare attuazione al disposto dell'articolo 119 della Costituzione stessa. D'altra parte, io sono ben lungi dal ritenere che non si debbano sentire questi vincoli di solidarietà verso le necessità del Mezzogiorno. Io dichiaro, comunque, che voterò a favore dell'emendamento aggiuntivo.

MERLONI. In linea di massima non sarei contrario, ma non mi pare opportuno che questa Commissione parlamentare debba direttamente presentare al Governo delle proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione. Non vi è dubbio che la Commissione parlamentare, così come è stata concepita, è un organo di controllo, che dà il suo parere su tutte le questioni che riguardano le regioni, ma non mi pare che possa fare vere e proprie proposte.

LUCIFREDI, *Relatore*. Personalmente mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo, e ritengo che questa esigenza prospettata dall'onorevole Consiglio possa essere presa in considerazione da noi. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi in parte soltanto hanno fondamento, perchè c'è differenza notevole tra i provvedimenti sociali che noi stiamo approvando e quelle che sono le disposizioni costituzionali alle quali si deve dare attuazione. L'articolo 119 della Costituzione ha uno scopo ben preciso, vuole permettere alle regioni di tenere in piedi un bilancio, e di ricevere determinate assegnazioni o contributi per scopi ben determinati, e in particolare per la valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole. Io non credo che si possa precludere alla Commissione parlamentare per le regioni di fare delle proposte al Governo. Anche se noi respingessimo questo articolo, questa Commissione parlamentare potrebbe prendere l'iniziativa di fare proposte al Governo. Io ritengo, infine, che oltre il controllo, da effettuarsi da questa Commissione parlamentare, è anche utile la sua attività dal punto di vista del collegamento con il Governo e tra lo Stato e la regione. Si tratta soltanto di proposte e non di deliberazioni a carattere impegnativo. Concludendo, io personalmente sono favorevole a questo articolo aggiuntivo, con questa limitazione: e cioè dove si dice « provvederà entro un anno dalla sua costituzione, ecc » — dato che non si possono ovviamente prevedere quali saranno le condizioni delle regioni

dopo un anno – occorrerebbe dire invece: « potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo sino alle parole « articolo 66 », dove si inserirebbe l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvata*).

A questo punto l'onorevole relatore ha proposto la seguente modifica: *Dopo le parole* « articolo 66 », *sostituire alle parole* « provvederà entro un anno dalla sua costituzione a presentare al Governo delle proposte » *le seguenti:* « potrà presentare al Governo proposte, ecc. ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Costa, che è già stato svolto:

« Fino alla emanazione di una legge la quale assicuri l'autonomia finanziaria alle regioni, a queste resta assegnato, con decorrenza dal 1° luglio 1950, il provento della imposta erariale sui terreni e fabbricati esistenti nel territorio regionale, nonché la metà del provento dell'imposta di ricchezza mobile su redditi accertati nel territorio medesimo, il tutto dopo detratti gli aggi di riscossione ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sailis, che è già stato illustrato e di cui, ad ogni buon fine, do lettura:

« Gli amministratori della regione non possono assumere titoli attribuiti dalla legge e dalla tradizione ai membri del Parlamento ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Ritengo che sarebbe opportuno, qualora la Commissione accettasse la proposta dell'onorevole Sailis, che l'articolo proposto venisse formulato in una maniera più ampia, cioè non limitando il divieto dell'articolo stesso all'assunzione dei titoli indicati, ma accennando più genericamente alle prerogative e ai titoli, titoli e prerogative che debbono spettare esclusivamente ai membri dei due rami del Parlamento. Io mi permetterei di proporre al riguardo il seguente testo: « Ai membri dei consigli regionali non possono essere attribuiti con leggi della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento ».

ROSSI PAOLO. Io sono contrario all'inserzione in questa legge di una norma siffatta, perché io spero che gli organi regionali avranno sempre il buon senso di non commettere l'errore di arrogarsi titoli che non spettano ai consiglieri regionali. Ho inteso che i consiglieri regionali della Sicilia e della Sardegna si dànno già il titolo di onorevoli, anche se noi vietassimo con questa norma tale assunzione di titoli essi certamente non smetterebbero di arrogarseli. In questo modo noi creeremmo degli inconvenienti. Ad esempio nel Trentino ciò non è accaduto, i consiglieri di quella regione si fanno chiamare semplicemente consiglieri.

SAILIS. Noi, con le leggi, dobbiamo anche educare il popolo, ed è inutile che io stia qui a ripetere le considerazioni che ho precedentemente fatto al riguardo; si tratta di delimitare, al fine di evitare inconvenienti ed incidenti, le rispettive attribuzioni e i titoli.

NASI. Io mi unisco alle considerazioni del collega Sailis, specie dopo l'esperimento siciliano. Pensate che il capo della regione si fa chiamare perfino eccellenza e i consiglieri, deputati e onorevoli, pur non avendone le funzioni. Come se ciò non bastasse, si sono create segreterie particolari dappertutto, ed io ritengo che tutto quello che è accaduto in Sicilia, accadrà anche nelle altre regioni quando queste verranno costituite, se non vi si porrà rimedio. Pensate che il Presidente del Consiglio dei ministri ha 12 milioni stanziati come spese di rappresentanza mentre il capo della regione siciliana ha 30 milioni annui. Io sono dunque d'accordo per trovare una formula che precisi ancor più questo divieto, e che indichi la differenza che esiste tra i rappresentanti della regione e quelli della nazione.

TOZZI CONDIVI. Io proporrei un emendamento all'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, del seguente tenore: « Con legge non possono essere concesse prerogative e titoli non contemplati nella presente legge... ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Se con legge regionale si dovesse istituire l'assunzione di questi titoli, ciò sarebbe incostituzionale. Mi dichiaro dunque favorevole alla proposta dell'onorevole Sailis, e non ho nulla in contrario anche per la parte proposta dall'onorevole Tozzi Condivi. Ma, a mio parere, sarebbe bene porre in modo chiaro il principio che noi vogliamo affermare.

NASI. Io vorrei sapere quali conseguenze porterebbe la norma...

PRESIDENTE. Questa norma non può essere che un ammonimento.

SAILIS. Faccio osservare che questa norma vale solo per le regioni a statuto ordinario, e, poiché la legge costituzionale non attribuisce prerogative speciali, noi con questa norma possiamo proibire anche nelle altre regioni che si assumano titoli e prerogative che non spettano ai consiglieri regionali.

NUMEROSO. Vorrei pregare l'onorevole Relatore di accettare una aggiunta al suo emendamento, e cioè dopo «membri del Parlamento» aggiungere «e del Governo».

LUCIFREDI, *Relatore*. Accetto questa aggiunta.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, con l'aggiunta dell'onorevole Numeroso:

«Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuite con leggi della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento e del Governo».

TURCHI. Noi ci asteniamo dalla votazione di questo articolo aggiuntivo perché riteniamo che questo problema interessi soltanto i consiglieri della Sardegna e della Sicilia e non interessa altrettanto vivamente i consiglieri delle altre regioni. Si tratta soltanto di un problema di costume e di abitudine e pertanto non si può risolverlo evidentemente con una norma di legge. Anche quando avrete inserito nella legge questa norma, i consiglieri della Sicilia e della Sardegna, continueranno a farsi chiamare onorevoli o eccellenza.

LONGHENA. Lasciate che la gente li chiami come vogliono !... Se si chiamano deputati provinciali, continuiamo a chiamarli deputati provinciali !

PRESIDENTE. Nella nostra legge invece, essi sono chiamati assessori provinciali.

Pongo allora in votazione, per divisione, l'articolo, aggiuntivo dell'onorevole Lucifredi fino alla parola: «e titoli».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la proposta Tozzi Condivi che ha la precedenza sulla formula Lucifredi, del seguente tenore: «non contemplati dalla presente legge».

MOLINAROLI. Io direi invece: «da leggi della Repubblica».

TOZZI CONDIVI. Accetto.

SAILIS. Io voterò la formula proposta dal l'onorevole Lucifredi, che mi sembra più rispondente agli scopi che ci siamo prefissi, anche perché alcuni titoli sono soltanto tradizionali e non sono contemplati da leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente dizione proposta dall'onorevole Tozzi Condivi, ed emendata in parte dall'onore vole Molinaroli: «prerogative e titoli non contemplati da leggi della Repubblica».

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la seconda parte dell'articolo aggiuntivo Lucifredi nella sua formula definitiva: «titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo».

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati, e delle proposte di legge esaminate nella seduta di ieri.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Revisione dei prezzi delle inserzioni dei fogli-annunzi legali delle provincie». (920).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

«Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine». (872).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ». (818).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 27
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

« Senatore Santero – Ricostruzione dei comuni di Gerancano e Uboldo in provincia di Varese ». (1071).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Montini e Roselli – Ricostituzione del comune di Flero, in provincia di Brescia ». (825).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Tozzi Condivi – Ricostituzione del comune di Civitanova Marche (Alta) in provincia di Macerata ». (1073).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Murdaca – Costituzione del comune di Natile in provincia di Reggio Calabria. (561).

Presenti 31
Astenuti 6
Votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Quintieri – Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro ». (518).

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favoredoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Amadeo, Audisio, Barbieri, Carignani, Carpano Maglioli, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Laconi, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi, Zaccagnini.

Si sono astenuti dalla votazione della proposta di legge Murdaca (n. 561):

Audisio, Barbieri, Laconi, Montelatici, Reali, Turchi.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI